JOINT RESEARCH UNIT IRC – INTERNATIONAL RESEARC COOPERATION LUDES FOUNDATION HEI – UNIVERSITA' MESSINA

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA NEL CAMPO DELLE SCIENZE UMANE E DELLE SCIENZE MEDICHE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI TRAMITE UNA JOINT RESEARCH UNIT (JRU) COMUNE, DENOMINATA:

"INTERNATIONAL RESEARCH COOPERATION – IRC"

TRA

L.U.de.S. Fondation Malta – Libera Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche-Fondazione, con sede in Malta, Kalkare – Smart City, rappresentata dalla Presidente Manuela Di Martino e dal Rettore Prof. Antonello Martinez, per la carica domiciliati presso la LUDES Foundation HEI (di seguito per semplicità LUDES)

 \mathbf{E}

Università degli Studi di Messina	con sede legale in			
(Italia), rappresentata dal Magnifico	Rettore Prof	nato a	(_) il _	(di
seguito UNIME).				

PREMESSA

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente accordo.
- Il presente atto si stipula anche ai sensi del DM 270/2004 art. 3 comma 10, che consente alle Università italiane di sottoscrivere accordi e convenzioni e, rilasciare i propri titoli anche congiuntamente con altri Atenei anche stranieri, e in esecuzione di quanto disposto nel Regolamento per l'attivazione dei corsi di studio internazionali, approvato con D.R. 21/07/2011 n. 1299.
- LUDES, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, è interessata a valorizzare i risultati delle proprie attività di ricerca e le proprie competenze in ambito formativo promuovendo e sviluppando le forme di collaborazione più idonee con gli Istituti di Ricerca e le Imprese.
- LUDES promuove e favorisce ogni forma di scambio culturale e di esperienze didattiche e scientifiche con altri Enti ed Istituzioni universitarie e non, pubbliche e private. Sostiene e sviluppa la didattica e la ricerca scientifica nel rispetto della natura, del genere umano e di tutte le specie viventi, in armonia con i principi dello sviluppo compatibile, delle garanzie per le future generazioni, della libera e pacifica convivenza fra i popoli.
- LUDES ha raggiunto nel campo della formazione nell'area della medicina riabilitativa, ormai da anni, punte di eccellenza attraverso Corsi di laurea in Fisioterapia, anche quale Campus accreditato di due Università di Stato dell'Unione Europea.
- LUDES nel corso degli anni è divenuta punto di riferimento nei settori delle Scienze Antropologiche e Criminologiche in particolare offrendo Dottorati di Ricerca in detta area, anche attraverso l'organizzazione di Seminari di rilievo tenuti da esponenti istituzionali internazionali.

- LUDES con il proprio Dipartimento delle Scienze Economiche è ormai leader nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese e del Trust, anche attraverso la sigla di accordi di consulenza con Ordini professionali e apparati delle Forze dell'Ordine.
- LUDES realizza progetti di ricerca innovativi per lo sviluppo dei settori di base ed applicativi attinenti ai propri programmi di studio segnatamente nel campo medico-riabilitativo, nonché, attraverso il proprio Istituto di Ricerca "Paolo Sotgiu", mirando ad individuare modelli e percorsi di ricerca per la diagnostica e la terapia rispettivamente legati alla psichiatria, in particolare, per quanto riguarda la depressione maggiore e il disordine bipolare, attività citata nel "Quantum Paradigm of Psychopathology" (QPG). Fra gli obiettivi piu' importanti, si propone di dare corso all'applicazione pratica delle ricerche svolte, che hanno consentito l'individuazione di un modo innovativo di classificazione della Depressione Maggiore, del Bipolarismo e della Cardiopatia Ischemica.
- UNIME ha fra i propri scopi istituzionali quello di generare, trasferire, condividere e divulgare la conoscenza e l'innovazione tecnologica.
- UNIME sostiene la ricerca scientifica e tecnologica di elevato standard qualitativo mettendo a disposizione degli studenti laureati e dei ricercatori post-doc dell'area Euro-Mediterranea attività di ricerca e tirocinio e promuovendo la carriera dei ricercatori coinvolti nelle sue attività.
- Gli ambiti di ricerca portati avanti all'interno di UNIME includono la chimica, la biologia, la biochimica, le biotecnologie, la morfologia, le neuroscienze, la medicina rigenerativa, lo studio dello stress e delle malattie correlate, la fitopatologia, l'urbanistica, le scienze umane, la realtà aumentata, etc.
- UNIME è dotata di un Comitato Scientifico, costituito da ricercatori impegnati attivamente nelle attività istituzionale dell'Istituto, e di un Advisory Board, costituito da eminenti esperti di levatura internazionale, che garantiscono elevati standard nella designazione degli incarichi e nella definizione del lavoro di ricerca.
- UNIME incoraggia i propri ricercatori alla collaborazione con altri Istituti di Ricerca, sia in Italia sia all'estero, organizzando conferenze, seminari ed incontri scientifici.
- UNIME in attuazione dell'art. 3, comma 9, del D. M. 270/2004 e degli artt. 20 e 26 del Regolamento Didattico dell'Università di Messina, promuove i seguenti corsi di formazione superiore, di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente:
 - a) Master di I e II livello;
 - b) Corsi di Perfezionamento, Corsi di Formazione e di Aggiornamento Professionale.
 - Alla conclusione dei corsi di cui alla lettera a) sono rilasciati i titoli di Master universitario di I e II livello. Essi integrano l'offerta formativa dell'Università degli Studi di Messina e sono volti a fornire specifiche conoscenze ed approfondimenti culturali in settori e problematiche ad alto profilo professionale, per un raccordo ottimale con il mercato del lavoro e con le realtà territoriali. I superiori corsi possono essere istituiti anche in collaborazione con altre Università, enti e soggetti pubblici e privati.

- E' nell'interesse di entrambe la Parti sviluppare la collaborazione nel campo della didattica, della ricerca, dell'attività clinica, dell'aggiornamento professionale e della sperimentazione di nuove attività tecnico scientifiche.
- E' comune interesse delle Parti sviluppare in particolare attività di ricerca e formazione nell'ambito delle scienze mediche e umane.
- Le attività di cui al presente atto assumono la connotazione di collaborazione clinico-scientifica, essendo paritetico l'interesse a ciò di LUDES e UNIME.
- Le aree indicate ai punti che precedono sono armonizzate e congruenti con le attività istituzionalmente svolte presso LUDES e UNIME.
- Le specifiche attività di ciascun programma concordato saranno oggetto, ove opportuno e/o necessario, di appositi accordi di dettaglio ai quali saranno rinviati apportando le necessarie precisazioni, i rapporti giuridici e le eventuali implicazioni finanziarie contabili.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto.

Con la presente Joint Research Unit le Parti instaurano una collaborazione continuativa, finalizzata allo svolgimento delle seguenti attività:

- attività di collaborazione nel favorire il dialogo tra mondo della ricerca e mondo imprenditoriale, per sviluppare il trasferimento tecnologico alle imprese e fare in modo che queste siano da stimolo per nuovi campi di ricerca;
- utilizzare le risorse e le competenze esistenti presso gli Enti contraenti, con l'obiettivo di reciproco scambio di esperienze maturate nel campo della didattica, della ricerca nell'area delle scienze umane e delle scienze mediche, segnatamente nella medicina riabilitativa, tramite una congiunta attività di ricerca di propri Ricercatori e Docenti, nonché, a mezzo di periodici incontri, da tenersi presso le rispettive sedi, previo accordo tra i responsabili scientifici di seguito indicati, nonché lo scambio reciproco di personale per attività scientifica con il supporto di sedi e strutture da utilizzare in comune, per periodi di frequenza prestabilita. A questo fine le Istituzioni partners riconoscono reciprocamente le attività formative dei rispettivi piani di studio e si impegnano ad accogliere e iscrivere gli studenti dell'altra Istituzione che prendono parte al programma di scambio, al fine di consentire loro il completamento del percorso formativo e a rilasciare il titolo di studio in conformità al proprio ordinamento. Entrambe le Parti si impegnano, altresì, sussistendone i requisiti, a concordare e rilasciare eventuali e reciproci decreti di equipollenza per favorire la capacità di espansione dei propri studenti nel modo delle professioni;
- la realizzazione di Corsi di Alta Formazione (Master e Corsi di Perfezionamento) o corsi di formazione mirati alla formazione avanzata e specialistica rivolta a laureati che intendono specializzare la propria formazione universitaria. La finalità è quella di sviluppare competenze multidisciplinari nei settori della ricerca al fine di pervenire a nuovi profili professionali in grado di operare efficacemente in contesti aziendali e libero-professionali. I soggetti attuatori dovranno impegnarsi a svolgere le attività specificatamente risultanti dal progetto approvato, eseguendo le attività di propria competenza in autonomia con personale responsabilità in ordine alla regolare esecuzione dei compiti a ciascuno affidati. Le attività ed i compiti previsti per ogni soggetto attuatore sono esplicitamente individuate nel progetto (art. 4) presentato ed approvato dagli organi accademici universitari ed in riferimento al quale i firmatari ne accettano la ripartizione prevista.

Nello svolgimento delle sopra indicate attività, le parti si serviranno di propri organismi interni, in relazione ai quali si precisa quanto segue.

A) Quanto alla LUDES, essa attraverso l'Istituto di Ricerca "Paolo Sotgiu" mira a individuare modelli e percorsi di ricerca per la diagnostica e la terapia rispettivamente legati alla coscienza e alla psichiatria, in particolare, per quanto riguarda la depressione maggiore e il disordine bipolare. Le ricerche sono dedicate anche ad aspetti delle patologie cardiovascolari collegate ai disordini dell'umore.

L'istituto, diretto dal Prof. Massimo Cocchi, vanta la collaborazione di personalità del mondo scientifico di fama internazionale e cerca di concentrarsi al fine di fornire contributi delle scienze umane alla biomedicina, con particolare riguardo alla filosofia e alla psicologia.

L'Istituto pubblica la sua ricerca su importanti riviste scientifiche di livello internazionale.

LUDES attraverso i suoi ricercatori, viene anche nominata nel "Quantum Paradigm of Psychopathology" (QPP), insieme ad altre università di fama mondiale quali Yale University, University of California, Berkeley, University of Texas Southwestern, Cross Cancer Institute, University of California, Los Angeles, ecc.

L'Istituto di ricerca "Paolo Sotgiu", favorisce una lettura integrata dei fenomeni depressivi e dei processi di coscienza. L'istituto propone, fra gli obiettivi prioritari, di dare corso all'applicazione pratica delle ricerche svolte, che hanno consentito l'individuazione di un modo innovativo di classificazione della Depressione Maggiore, del Bipolarismo e della Cardiopatia Ischemica.

Tali ricerche, che hanno ricevuto importanti riconoscimenti a livello internazionale, e che hanno prodotto lavori scientifici oggi considerati al massimo livello internazionale da autorevoli organizzazioni come la Bio-Med Library, hanno favorito una profonda riflessione fra gli scienziati in merito a problemi come il trattamento farmacologico della Depressione Maggiore e del Disturbo Bipolare, oltre che sulla definizione di nuovi marcatori della Cardiopatia Ischemica.

L'istituto "Paolo Sotgiu", pertanto, svilupperà la possibilità di rendere accessibili i marcatori rilevati per le suddette patologie per tutti quelli che lo richiedano.

- B) UNIME opererà attraverso i propri Dipartimenti di seguito indicati.
- 1. Dipartimento di Ricerca Molecolare Avanzata. Questo Dipartimento persegue lo scopo di sviluppare nuovi farmaci attraverso tecniche bioinformatiche e computazionali. In questo dipartimento sono attive tre Sezioni: Sezione di Bioinorganica e chimica computazionale; Sezione di Metodi statistici e computazionali per l'analisi dei dati; Sezione di Sintesi molecolare.
- 2. Dipartimento di Biotecnologia, Bioingegneria e Biomateriali. Questo Dipartimento persegue lo scopo di sviluppare tecnologie innovative nel campo della medicina rigenerativa. In questo Dipartimento sono attive tre Sezioni: Sezione di Biomateriali e biomeccanica; Sezione di Cellule staminali e rigenerazione e riparazione tissutale; Sezione di Bioingegneria tissutale e biomorfologia.
- 3. Dipartimento di Scienze Umane. Questo Dipartimento persegue lo scopo di sviluppare nuove conoscenze per la protezione del patrimonio e dei diritti umani. In questo Dipartimento sono attive tre Sezioni: Sezione di Sviluppo del patrimonio architettonico; Sezione di Storia dell'arte e disegno; Sezione di Studi sulla migrazione e la cooperazione per la sicurezza delle frontiere.
- 4. Dipartimento di Neuroscienze. Questo Dipartimento persegue lo scopo di sviluppare nuovi strumenti per la diagnosi e la terapia delle malattie neurologiche. In questo Dipartimento sono attive due Sezioni: Sezione di Elettrofisiologia cellulare; Sezione di Neurofisiologia e biofisica.
- 5. Dipartimento di Biologia e Medicina dello Stress. Questo Dipartimento persegue lo scopo di sviluppare nuovi strumenti per la diagnosi e la terapia di patologie indotte dallo stress. In questo Dipartimento sono attive sei Sezioni: Sezione di Fisiologia e patologia delle proteine anti-stress; Sezione di Studi su stress, invecchiamento e disordini metabolici; Sezione di Studi su stress, aterosclerosi e prevenzione cardiovascolare; Sezione di Studi su stress, cancro e malattie autoimmuni; Sezione di Studi su stress, epigenetica e malattie del fegato; Sezione di Studi su stress, nutrizione e malattie pediatriche.

B.1) UNIME ha stipulato diversi accordi quadro e convenzioni ed ha all'attivo diverse collaborazioni internazionali su progetti e programmi di ricerca

ART. 2 - Responsabili scientifici.

Resi	ponsabili	scientifici	dell'accordo	in argomento	sono i segue	nti rice	rcatori:
	POIISCOIL	SCICILICI	acii accorac	m Somonio	DOLLO I DOGGO	LIUI LICO	LOGGOLI.

per L.U.de.S.: Prof.		_
per UNIMESSINA	Prof	

I predetti avranno il compito di individuare, in accordo con i rappresentanti delle Parti, le specifiche iniziative di comune interesse e di definirne condizioni e modalità di realizzazione.

ART. 3 - Attività promozionali.

Rientrano tra gli obiettivi della presente Joint Research Unit anche la promozione di dibattiti, seminari, convegni e congressi ad ogni livello per l'aggiornamento, la formazione, l'informazione e la divulgazione dei risultati delle comuni ricerche.

ART. 4 - Progetti ed obblighi tra le parti.

Le attività di cui alla presente JRU costituiranno oggetto di progetti che saranno disciplinati da accordi di dettaglio che dovranno essere concordati e sottoscritti dalle parti, secondo i rispettivi ordinamenti interni, e nei quali saranno definite le modalità delle attività svolte, la quota parte a carico di ciascuna della Parti, nonché le risorse finanziarie, umane e strumentali messe a disposizione da queste.

- **4.1.** Le Parti si obbligano a svolgere le attività di rispettiva competenza indicate negli accordi di dettaglio, mettendo a disposizione le risorse umane, strumentali e finanziarie all'uopo necessarie.
- 4.2. Altre istituzioni pubbliche e private della ricerca o consorzi, attivi nel campo della ricerca e sviluppo per fini scientifici e di ricerca pubblica, possono aderire alla Joint Research Unit, prevista dal presente accordo di collaborazione, previa accettazione di tutte le Parti del presente
- **4.3.** Le attività oggetto del presente contratto saranno svolte a Lugano (Svizzera) e a Palermo (Italia). A tal fine le Parti si impegnano a concordare un calendario nel quale valorizzare entrambe le sedi.
- <u>4.4.</u> Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi, si concede l'accesso reciproco ai laboratori e alle strutture ai Responsabili delle attività ed al personale coinvolto nelle attività.

Gli strumenti, gli apparecchi e ogni altra cosa acquistata da una delle Parti in relazione allo svolgimento delle attività, con i fondi propri, entreranno a far parte del patrimonio della Parte che ha sostenuto i relativi costi acquisendone la titolarità, salvo diverso accordo.

ART. 5 – Gestione delle attività.

Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo da parte della Joint Research Unit, le Parti convengono di avvalersi dell'operato dei seguenti organi:

- Il Comitato di Coordinamento;
- Il Joint Research Unit Manager;
- Il Coordinatore dell'Attività Amministrativa Contabile.

I superiori organi saranno rappresentati, alternativamente, da esponenti di entrambe le Parti, che si susseguiranno nella carica secondo una turnazione periodica, ovvero che tenga conto quantomeno di ogni nuovo progetto.

ART. 6 - Il Comitato di Coordinamento.

Il Coordinamento delle attività di cui al presente Accordo è assicurato da un Comitato composto da un membro nominato da ciascuna delle Parti. Il Comitato ha il compito di individuare e definire i progetti di cui all'art. 4 e di gestirne il corretto svolgimento, risolvendo ogni problema che dovesse presentarsi e sovraintendendo a tutti gli aspetti tecnici e operativi.

Il Comitato è presieduto dal JRU Manager e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del JRU Manager.

ART. 7 - Il Joint Research Unit Manager e il Coordinatore dell'attività amministrativa e contabile.

Le parti, di concerto, nominano il Joint Research Unit Manager, che dovrà essere persona interna ai propri organici e munita di specifica professionalità ed esperienza gestionale in riferimento alle materie delle quali sarà tenuto ad occuparsi.

Il JRU Manager sviluppa in forma operativa ogni progetto e cura il coordinamento e l'esecuzione delle varie fasi in cui questo si articola, secondo le direttive impartite dal Comitato di Coordinamento.

Le parti, congiuntamente, nominano altresì il Coordinatore dell'attività amministrativa e di rendicontazione dei Progetti. Per lo svolgimento della proprie mansioni, esso si avvale della collaborazione di almeno una unità di personale amministrativo per ciascuna Parte, nominata secondo quando previsto negli articoli successivi.

ART. 8 - Assicurazioni.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle attività come individuata nella presente JRU. Resta inteso che il Responsabile delle attività di ciascuna delle Parti comunicherà all'altra Parte, entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inserimento nell'attività stessa, i nominativi del personale suddetto. Il personale di una delle Parti, coinvolto nelle attività oggetto del presente contratto, che si recherà presso una sede dell'altra Parte per l'esecuzione di lavori e/o attività oggetto del presente accordo, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede dell'altra Parte, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza.

ART. 9 - Sicurezza.

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto. Ai sensi delle disposizioni contenute nel D. lgs. 81/2008 la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto a cui è attribuita, per legge e/o per regolamento, tale responsabilità nell'ambito della struttura ospitante.

ART. 10 – Responsabilità delle Parti.

Ciascuna delle Parti solleverà e terrà indenne l'altra Parte da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse derivare dall'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto da parte del proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.

ART. 11 - Domande di finanziamento.

Per i progetti di cui al presente accordo le Parti congiuntamente potranno presentare apposite domande di finanziamento a valere su Bandi nazionali e UE. I rapporti tra le Parti, comunque relativi alla eventuale richiesta di contributo, sono disciplinati secondo quanto previsto dagli articoli seguenti.

ART. 12 - Soggetto Capofila.

Per i progetti per i quali si intende proporre domanda di cofinanziamento, ove non diversamente previsto di volta in volta, le Parti concorderanno alternativamente e opportunamente quale tra le stesse possa essere designata soggetto capofila, al quale, e per esso al suo legale rappresentante o a

un suo delegato, verrà conferito il relativo mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile con rappresentanza, affinché, in nome e per conto delle Parti della JRU, avanzi domande di finanziamento e stipuli con la Commissione Europea e con altri Enti Cofinanziatori il contratto di affidamento del progetto, nonché predisponga e sottoscriva tutti gli atti ulteriori presupposti, necessari e conseguenti, ponga in essere tutti gli adempimenti necessari per il riconoscimento della collaborazione, ove necessario, quale Joint Research Unit da parte della Commissione Europea, rediga e presenti tutta la documentazione necessaria, renda dichiarazioni, rilasci quietanza e comunque rappresenti le Parti nei confronti della Commissione Europea e degli altri Enti finanziatori, nonché all'interno degli organismi direttivi, ove previsti, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura conseguenti al suddetto incarico, fino alla scioglimento di ogni rapporto e con promessa di rato e valido fin da ora. Resta comunque salva la possibilità per le Parti di indicare, di volta in volta e per singoli progetti, un differente soggetto capofila. Il contenuto dell'incarico assegnato al soggetto capofila verrà definito nel relativo atto di affidamento.

ART. 13 - Obblighi del soggetto Capofila.

Il soggetto capofila si impegna a svolgere a favore della JRU ogni adempimento amministrativo contabile necessario all'erogazione dei finanziamenti, nonché a svolgere in favore della Parti qualsiasi attività atta a garantire un'efficiente gestione del Progetto cofinanziato.

Il soggetto Capofila in particolare provvederà a:

- presentare domanda di ammissione al cofinanziamento, secondo quando previsto nei Progetti di cui all'art. 1 e sottoscrivere il relativo contratto di affidamento, nonché compiere gli ulteriori connessi presupposti e conseguenziali atti, assumendo, anche in nome e per conto delle altre Parti, tutte le relative obbligazioni;
- versare alle Parti la quota di loro competenza del cofinanziamento erogato entro 30 giorni dal ricevimento, ovvero, secondo le modalità previste nell'atto di affidamento, fermo restando il regolare svolgimento da parte della JRU delle attività di loro competenza;
- coordinare la rendicontazione scientifica e finanziaria delle attività cofinanziate svolte, fino alla data di scadenza dei singoli progetti, conformemente alle norme stabilite dalla Commissione Europea o dagli altri enti o Società cofinanziatori;
- eseguire diligentemente i compiti affidati, nonché, ad attenersi a quanto le Parti hanno previsto nel Progetto.

ART. 14 – Responsabilità verso l'Ente finanziatore.

Indipendentemente dal regime di responsabilità del soggetto capofila nei confronti dell'Ente cofinanziatore, la Parte che, fermo restando a quanto previsto negli articoli che precedono, si renda responsabile di eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o sia inottemperante alla normativa applicabile, sarà esclusiva responsabile nei confronti dell'Ente cofinanziatore e tenuta altresì al risarcimento dei danni eventualmente patiti dal Soggetto Capofila e delle altri Parti.

ART. 15 - Gestione dei Fondi.

L'importo del contributo erogato dall'Ente cofinanziatore per ciascuna Parte è indicato nell'Atto di affidamento sottoscritto dal soggetto capofila, secondo quanto previsto nella presente JRU e sarà, di regola, erogato al Capofila che provvederà ad assegnarlo alle Parti solo successivamente ed in conseguenza della avvenuta erogazione, salvo che per il caso di anticipazioni, dell'accertamento del regolare adempimento a cura di ciascuna Parte delle attività e delle obbligazioni di sua spettanza.

Nel caso di contributi ad un progetto effettivamente erogati in misura diversa da quella richiesta, le Parti si impegnano a concordare una corrispondente rimodulazione del Progetto.

Ciascuna Parte provvederà ad incassare e a gestire autonomamente il contributo trasferito dal soggetto Capofila secondo le proprie norme contabili e amministrative interne.

ART. 16 - Rendicontazione.

Ciascuna Parte è tenuta al rispetto delle norme e delle procedure stabilite dall'Ente cofinanziatore per quanto riguarda l'effettuazione, il controllo e la rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito del Progetto.

In particolare, ciascuna parte è tenuta alla elaborazione del rendiconto scientifico, finanziario e contabile relativo alle attività di sua competenza nel rispetto delle norme e delle procedure suddette, nonchè alla predisposizione, relativamente alle proprie ettività, del monitoraggio e delle documentazione necessaria allo svolgimento di ogni singolo Progetto, compreso la relazione finale, assumendo nei confronti del Soggetto capofila i medesimi obblighi in materia di rendicontazione scientifica, finanziaria e contabile, che questi ha nei confronti dell'ente finanziatore. In relazione a quanto previsto nei precedenti commi ciascuna Parte è tenuta a nominare un proprio responsabile amministrativo e a comunicarne il nominativo al mandatario.

<u>ART. 17</u> – Conoscenze, apparecchiature e diritti di utilizzazione economica. Proprietà dei risultati (ricerca in collaborazione).

Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati suscettibili di privativa conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto del presente contratto, nell'ipotesi in cui lo svolgimento delle attività porti a risultati che possano formare oggetto di diritti di privativa, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di un'accertata diversità dell'importanza del contributo prestato da ciascuna Parte al conseguimento del risultato inventivo. Le Parti concorderanno la suddetta ripartizione, le clausole specifiche relative alle modalità di protezione, di ripartizione degli oneri e dei proventi derivanti dallo sfruttamento e le regole per la tutela e difesa dei diritti di proprietà industriale all'interno dell'accordo di dettaglio, concordato per ogni singolo progetto.

- <u>17.1.</u> Nel corso dello svolgimento delle attività, i Responsabili delle attività dovranno prontamente comunicarsi i trovati suscettibili di protezione derivanti dai risultati raggiunti nello svolgimento delle attività.
- 17.2. La Parte cui il presente contratto accorda la contitolarità dei risultati della ricerca, potrà chiedere a nome proprio la domanda di privativa relativamente a detti risultati, qualora l'altra Parte non manifesti in modo inequivoco il proprio interesse alla domanda congiunta entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte della prima di una raccomandata con avviso di ritorno contenente la richiesta di manifestazione di tale interesse. Tale richiesta dovrà riportare altresì la citazione integrale del presente paragrafo e l'ammonizione circa la possibilità ivi contenuta di procedere a nome proprio con la domanda di privativa. La manifestazione di interesse dovrà essere comunicata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, facendo fede la data di invio circa il rispetto del suddetto termine.
- <u>17.3.</u> Anche nella ricerca in collaborazione a carico delle Parti sussiste l'obbligo di informarsi tempestivamente nel caso in cui, nel corso dello svolgimento delle attività, si presentassero risultati suscettibili di tutela derivanti dallo svolgimento delle stesse.

Nel caso in cui una parte non sia interessata a tutelare i risultati della ricerca che siano suscettibili di diritti di privativa industriale, l'altra parte potrà procedere autonomamente alla domanda di brevetto, acquisendo tutti i diritti collegati alla titolarità. Per fare ciò la parte interessata dovrà inviare una raccomandata con avviso di ritorno contenente la richiesta di manifestare il proprio interesse alla domanda congiunta entro trenta giorni dal ricevimento.

- <u>17.4.</u> Ciascuna Parte resta proprietaria delle conoscenze pregresse che vengono messe a disposizione delle altre Parti per lo svolgimento comune delle attività di ricerca congiunta. Le conoscenze sviluppate congiuntamente costituiscono proprietà comune delle Parti che potranno utilizzare per i rispettivi scopi istituzionali.
- <u>17.5.</u> Ciascuna parte è proprietaria dei beni dalla stessa acquistati con contributi erogati che vengono comunque messi a disposizione del Progetto e per i suoi futuri eventuali sviluppi.

- 17.6. Ciascuna parte è altresì proprietaria degli eventuali diritti di utilizzazione economica, ivi incluso quello di brevettare, conseguenti ad attività svolte autonomamente; nel caso di attività svolte all'interno della collaborazione per lo svolgimento in comune, come JRU, di attività di ricerca e sviluppo nei campi indicati nel presente atto, gli eventuali diritti di utilizzazione economica, ivi incluso quello di brevettare, spetteranno congiuntamente alle parti interessate.
- 17.7. Ciascuna Parte potrà pubblicare i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente contratto solo previa autorizzazione scritta dell'altra Parte, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati. Detti risultati, non potranno essere, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.
- 17.8. Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle Parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati. le pubblicazioni dovranno in ogni caso riportare il nominativo degli autori e inventori.

Nell'ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte e dandone opportuna comunicazione. Se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente, le Parti dovranno chiedere preventiva autorizzazione.

ART. 18 – Riservatezza.

Le parti, dal momento che attraverso la stipula della presente JRU verranno in possesso di informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato relative, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, dati, informazioni e tecnologie, in qualsiasi supporto contenute (di seguito "Informazioni"), di comune accordo si obbligano a far uso delle Informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto; di non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni; di restituire le Informazioni all'altra Parte, su richiesta della medesima e in ogni caso entro il termine di esecuzione del presente contratto; di conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività relative all'esecuzione delle stesse.

ART. 19 - Miscellanea.

La collaborazione, il conferimento dell'incarico al soggetto Capofila, la costituzione di una Joint Research Unit e quant'altro svolto dalle Parti non determinano, al momento, alcun rapporto associativo, societario, consortile o simile tra le Parti, ciascuna delle quali conserva la propria autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali, degli oneri sociali.

- 19.1. Le Parti, non escludono che, in un futuro prossimo, si verifichi la possibilità di consorziarsi nel campo specifico della ricerca e delle formazione.
- 19.2. Le parti si riservano inoltre di specificare in ulteriori accordi la disciplina prevista nel presente accordo. Ogni eventuale variazione al presente accordo non avrà efficacia se non stipulata nella forma scritta e con il consenso unanime di tutte le Parti.
- 19.3. Trattamento dei dati personali. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore

elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ente di ricerca. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e della Legge Federale sulla Protezione dei dati LPD del 19.061992.

19.4. Ciascuna Parte non potrà cedere, in tutto o in parte, il presente contratto né taluno dei diritti e degli obblighi da esso derivanti senza il previo consenso scritto dell'altra parte.

ART. 20 - Foro competente.

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente atto, le Parti, congiuntamente, stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Milano (Italia).

ART. 21 – Validità del presente atto.

Il presente atto entra in vigore dalla data della sottoscrizione congiunta delle Parti e cesserà solo con richiesta da una delle Parti con preavviso di almeno 6 mesi.

Resterà comunque valido in tutti i suoi effetti fino alla completa realizzazione delle attività previste dai Progetti non ancora conclusi e/o comunque ancora in corso di realizzazione.

Sarà altresì valido ed avrà effetto sino alla completa verifica amministrativa-contabile, effettuata dagli Enti cofinanziatori, sin tanto che sussistano pendenze tra le Parti e/o tra di esse e l'Ente cofinanziatore da rendere applicabile il presente atto.

Le Parti si impegnano comunque a garantire la realizzazione dei progetti attivati.

ART. 22 - Spese di registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente contratto redatto in due esemplari sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R.n.131 del 26/04/1986. Le spese inerenti al presente contratto restano interamente compensate tra le Parti.

Le Parti, ai sensi dell'art. 1341 c.c., dichiarano di aver preso visione delle clausole n. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22. e di approvarne il contenuto in modo specifico.

Malta /Messina, il ______

LUdeS Foundation HEI, Malta UNIVERSITA DI MESSINA

La Presidente Il Rettore Il Rettore

Manuela Di Martino Prof. Antonello Martinez Prof.